

Aula 'B'



21011.07

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

8 OTT. 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio MATTONE

- Presidente -

R.G.N. 4802/04

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI

- Consigliere -

Cron. 210M

Dott. Antonio LAMORGESE

- Consigliere -

Rep.

Dott. Filippo CURCURUTO

- Rel. Consigliere -

Ud.04/04/07

Dott. Vincenzo DI CERBO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

- 8 OTT. 2007

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del MINISTRO in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

MELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio

dell'avvocato STUDIO GREZ, rappresentato e difeso

dall'avvocato MICHELE BRUNETTI, giusta delega in atti;

2007

- **controricorrente** -

1226

avverso la sentenza n. 1600/03 della Corte d'Appello



di LECCE, depositata il 14/11/03 - R.G.N. 1277/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/07 dal Consigliere Dott. Filippo
CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

CANCELLIERE C1
Giovanni Cantelmo

Svolgimento del processo

1. Marco Melli ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia esponendo:
di aver prestato servizio dal 1974 presso la Corte d'Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, quale dirigente dell'ufficio NEP, struttura notevolmente complessa e di rilevanza esterna, dotata di un elevato numero di dipendenti con diverse qualifiche, in base al provvedimento del Direttore generale del Ministero;
di essere stato inquadrato dal 22 dicembre 1988 quale collaboratore amministrativo UNEP e di esser stato mantenuto illegittimamente in tale profilo pur dopo l'entrata in vigore del D. P. R. 17 gennaio 1990 n. 44, il quale aveva previsto per l'ufficiale giudiziario, accanto al profilo 293, di collaboratore UNEP, settima qualifica funzionale, il profilo 292 di funzionario UNEP, ottava qualifica funzionale, con i compiti di direzione e di organizzazione dell'ufficio NEP corrispondenti a quelli svolti in concreto da esso Melli;
di esser stato poi inquadrato nella posizione economica C1 dell'area C prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, invece che nella superiore posizione economica C3.
2. Su tali premesse il Melli ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento in detta superiore posizione, con condanna dell'amministrazione alle relative differenze retributive dal 1 luglio 1998.
3. Il Ministero della Giustizia, nel costituirsi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, contestando inoltre la fondatezza della domanda.
4. Il Tribunale, accogliendo in parte la domanda, ha condannato il convenuto a corrispondere al Melli le differenze retributive fra il trattamento economico percepito e quello determinato in riferimento alla categoria C2 fra il 1 luglio 1998 ed il 5 aprile 2000 e le differenze retributive rispetto al trattamento determinato in riferimento alla categoria C3, con decorrenza dal 6 aprile 2000.
5. Il gravame dell'amministrazione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Lecce in base ai seguenti motivi.
 - 5.1. L'eccezione di difetto di giurisdizione, ribadita con il primo motivo di appello, è infondata perché la domanda del Melli è limitata al periodo successivo al 1 luglio 1998.



5.2. Quanto al secondo motivo di appello, la parte appellante ha contestato la fondatezza della pretesa attrice per le ragioni riportate nella sua memoria di costituzione nel primo grado del giudizio interamente trascritte. Tale motivo è anzitutto inammissibile perché la specificità dei motivi d'appello richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c. esige che l'appellante individui con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata in modo che possano evincersi le argomentazioni proposte in contrapposizione a quelle riportate in sentenza. Tale motivo è, comunque, infondato.

5.3. Infatti, poiché le mansioni descritte nel profilo 292 del DPR 44/90 sono riconosciute come più elevate di quelle del profilo 293, il diritto alle differenze retributive ex art. 36 Cost, conseguenti al loro esercizio non è precluso dalla mancata previsione in organico della figura del funzionario UNEP.

5.4. L'attività di quest'ultimo si differenzia da quella del collaboratore per la "rilevanza esterna" delle unità da lui dirette ma anche per le capacità organizzative e conoscitive richieste e l'elevato grado di responsabilità gestionale, contabile e disciplinare, tanto che il funzionario risponde direttamente al Presidente della Corte d'Appello.

5.5. Il Melli ha svolto in concreto le mansioni corrispondenti a quelle di funzionario UNEP dal 1 luglio 1998. Ha, infatti, organizzato e diretto unità organiche alquanto complesse comprendenti operatori di diverse qualifiche, fra cui 10 ufficiali giudiziari, 19 assistenti e 19 operatori, assumendo la responsabilità dei registri e dei bollettari, predisponendo e adottando programmi finalizzati all'organizzazione dell'ufficio, assumendo i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri del personale, amministrando e contabilizzando le somme a qualsiasi titolo riscosse, con piena responsabilità e obbligo del rendiconto, compilando e sottoscrivendo i modelli 101 come sostituto di imposta, partecipando alla stipulazione di convenzioni fra l'Ufficio NEP e il Consiglio Notarile di Taranto.

5.6. Il terzo motivo di appello critica genericamente la valutazione delle deposizioni testimoniali fatta dal primo giudice, affermando, senza alcuno specifico riferimento a quanto detto dai testi, che questi avrebbero solo confermato lo svolgimento da parte del Melli delle ordinarie attività di istituto.



Tale assunto resta quindi indimostrato e, in ogni caso, manca una valutazione del profilo professionale di collaboratore UNEP per ricondurre eventualmente ad esso le attività anzidette.

5.7. Il quarto motivo critica il rilievo dato a dichiarazioni testimoniali che avevano confermato lo svolgimento da parte del ricorrente di alcune delle mansioni del profilo 292, senza maggiori precisazioni e confermando in ogni caso l'attività di vigilanza sull'ufficio NEP da parte del Presidente della Corte d'Appello. Ma la ricostruzione dell'attività del Melli è stata effettuata su base prevalentemente documentale (ordini di servizio, attestazioni, prospetti contabili, convenzioni, modelli 101) mentre i testimoni hanno confermato il numero e le qualifiche degli addetti all'ufficio, circostanza ammessa dalla stessa amministrazione. La vigilanza sull'ufficio da parte del Presidente della Corte è irrilevante, poiché anche il funzionario NEP risponde al Capo dell'ufficio in base a quanto previsto dal punto 3 del relativo profilo.

5.8. Il quinto motivo denuncia l'impropria utilizzazione da parte del giudice di primo grado di dichiarazioni testimoniali relative al periodo estraneo alla giurisdizione, e di documentazione prodotta dal ricorrente dopo il deposito del ricorso, nonché la mancata considerazione della nota ARAN 10 aprile 2002 che aveva concluso per l'inquadramento del funzionario UNEP nella posizione economica C1, corrispondente al VII livello. Ma la composizione dell'ufficio NEP va riferita al periodo successivo al 30 giugno 1998, per il quale la giurisdizione sussiste, e la produzione documentale è ammissibile in quanto prova precostituita. La nota ARAN infine è espressione delle opinioni del Presidente di tale organismo e non del comune convincimento delle parti sociali.

6. Il Ministero della Giustizia ha chiesto la cassazione di questa sentenza per tre motivi. Il Melli ha resistito con controricorso, con il quale ha sollevato il problema della inammissibilità del secondo e del terzo motivo di ricorso.

7. Le Sezioni unite di questa Corte hanno dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, concernente la giurisdizione, rimettendo a questa sezione l'esame degli altri.



Motivi della decisione

8. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto, anche in tema di prova, nonché vizio di omessa e contraddittoria motivazione.

Si addebita anzitutto alla sentenza impugnata di aver ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata dal ricorrente, in contrasto con il principio per cui anche per i documenti valgono le preclusioni cui è sottoposta la prova testimoniale.

Si addebita poi alla sentenza di aver totalmente omesso l'esame del protocollo sulle posizioni organizzative, contenuto nel contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia, in data 5 aprile 2000, ritualmente sottoposto all'esame dei giudici di merito, dal quale risultava la volontà delle parti di attribuire a tutti gli ufficiali giudiziari inseriti nell'area C le funzioni direttive di uffici NEP, prevedendo un compenso supplementare, di natura diversa da quello per le mansioni superiori, per coloro che avessero diretto uffici con organico superiore a 20 persone, e per quali non fosse prevista la posizione dirigenziale.

Si addebita ancora alla sentenza impugnata di aver riconosciuto le differenze retributive per la posizione economica C3 dal 6 aprile 2000, laddove il ricorrente aveva chiesto le differenze per mansioni ascrivibili alla posizione economica C2.

Si assume inoltre che la prova testimoniale non avrebbe fornito conferme dell'asserito espletamento delle funzioni superiori, essendo risultato solo lo svolgimento di alcune delle mansioni del profilo 292, mentre era stato sostanzialmente confermato lo svolgimento da parte del Melli dell'ordinaria attività di istituto proprie del profilo di collaboratore UNEP, VII qualifica.

Si censura, infine, il riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori, invocando l'articolo 24 comma 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro secondo cui il conferimento deve avvenire in base alle procedure stabilite da ciascuna amministrazione.

9. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e/falsa applicazione di legge in relazione all'art. 22 comma 36 della legge 724/1994 e di principi di diritto nonché vizio di motivazione.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive dal 1 luglio 1998 mentre la condanna sarebbe stata possibile solo dal vigore del d.lgs 387/98, e di avere accordato il cumulo di interessi e rivalutazione, pur trattandosi di un credito derivante da un rapporto di lavoro pubblico, in contrasto con l'art. 22, comma 36 della legge 724/94, scrutinato favorevolmente dalla Corte Costituzionale.

10. Il ricorso è inammissibile.

10.1. La Corte territoriale, come risulta dalla narrativa che precede, ha dichiarato innanzitutto inammissibile il motivo di appello concernente la fondatezza della domanda per mancanza di specificità. A supporto di tale conclusione la Corte come pure si è evidenziato ha messo in rilievo che l'appellante aveva confezionato l'appello trascrivendo le difese del primo grado. Essa ha poi esaminato nel merito le tesi dell'appellante sviluppate anche in successivi motivi, ritenendo che non potessero essere accolte.

10.2. La decisione della Corte è dunque fondata su una duplice ragione. Ma l'amministrazione ricorrente, impegnandosi nella critica all'esame di merito condotto dalla Corte, non si è in alcun modo curata di censurare la statuizione di inammissibilità. Se anche in ipotesi tale critica fosse fondata non verrebbe quindi scalfita la pronuncia di inammissibilità dell'appello, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo di sentenza di primo grado. Infatti, come affermato costantemente da questa Corte, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronuncia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibile, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (v. fra le molte, Cass.

Sez Un. 5 gennaio 2007, n. 36; Cass. 18 maggio 2005, n. 10420; 4 febbraio 2005, n. 2274; Cass. 24 maggio 2004, n. 10134).

Ed in tale ordine di idee le Sezioni Unite, componendo un contrasto in materia, hanno ulteriormente precisato che qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata. (Cass. Sez.un. 20 febbraio 2007m n. 3840).

Ora nel caso di specie manca, come detto, l'impugnazione rivolta contro la statuizione pregiudiziale e resta quindi la sola impugnazione di merito, che per quanto osservato va inevitabilmente incontro ad una statuizione di inammissibilità, estesa a tutta l'area dei motivi di ricorso, posto che le premessa da cui ha tratto la conclusione di inammissibilità non avrebbe consentito alla Corte di merito l'esame di alcuno dei motivi del ricorso, che deve ritenersi fatto ad abundantiam, ed in contrasto con la premessa stessa.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato per la inammissibilità delle censure che esso contiene. La Corte stima opportuno compensare le spese del giudizio,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 aprile e del 12 luglio 2007.

Filippo Curciuto est.

Sergio Mattone Presidente .

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



8 OTT 2007

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE C1

Giovanni Capolmo

(S-10-07)

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533